

DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2014
543/2014/E/EFR

APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO
DELLE SOCIETÀ TERMO ENERGIA CALABRIA S.P.A. E TERMO ENERGIA VERSILIA S.P.A.
QUALI SOCI DI GESTIONI AMBIENTALI S.N.C. DI TEC S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 7 novembre 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” e successive modificazioni (di seguito: legge fallimentare);
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2009 GOP 64/2009 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 305/2012/E/EFR (di seguito: deliberazione 305/2012/E/EFR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 392/2012/E/EFR (di seguito: deliberazione 392/2012/E/EFR);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013 474/2013/E/EFR (di seguito: deliberazione 474/2013/E/EFR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014 76/2014/E/EFR (di seguito: deliberazione 76/2014/E/EFR);
- le note della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) 29 maggio 2014, prot. n. 4581 (prot. Autorità n. 15362 del 3 giugno 2014), 3 giugno 2014 prot. n. 4647 e n. 4648 (prot. Autorità rispettivamente n. 15954 e n. 15952 del 9 giugno 2014) e 29 luglio 2014 prot.n. 6092 (prot. Autorità n. 21695 del 31 luglio 2014);

- il decreto di omologazione del concordato preventivo della società Gestioni Ambientali S.n.c. di TEC S.p.A. n. 9/2012 del Tribunale di La Spezia;
- il decreto di revoca dell'omologazione di cui al precedente alinea depositato il 9 gennaio 2014 dalla Corte di Appello di Genova;
- la sentenza del Tribunale di La Spezia, sezione fallimentare, del 26 giugno 2014 n. 31;
- la comunicazione dei Curatori Riccardo Dessi e Saverio Reggi del 21 luglio 2014 (prot. CCSE 4231);
- la nota della CCSE del 17 ottobre 2014 (Busta PEC n. 298, prot. Autorità n. 29603 del 23 ottobre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a rifiuti, sito nel comune di Pietrasanta (LU), di cui era titolare la società TEV S.p.A. - Termo Energia Versilia (di seguito: TEV), appartenente al gruppo Veolia, ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse), nel periodo compreso di vigenza della relativa convenzione di cessione;
- con le deliberazioni 305/2012/E/EFR e 392/2012/E/EFR, l'Autorità ha accertato, in esito a verifiche ispettive svolte dal GSE, che una parte dei contributi pubblici, di cui ha beneficiato TEV con riferimento all'impianto di cui al precedente alinea, erano stati indebitamente percepiti e ha, conseguentemente, dato mandato alla Cassa di determinarne l'ammontare e di procedere al loro recupero;
- la Cassa non ha potuto determinare l'entità del recupero amministrativo di cui al precedente alinea, in quanto i soggetti detentori delle evidenze contabili, nonostante i ripetuti solleciti, non le hanno rese disponibili;
- a seguito della detta impossibilità per la Cassa di addivenire a una attendibile quantificazione del recupero di cui al precedente alinea, l'Autorità, con la deliberazione 76/2014/E/EFR, ha integrato i criteri di calcolo dell'indebito rendendone possibile la quantificazione;
- l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato a rifiuti sito nel comune di Gioia Tauro (RC) di cui era titolare la società TEC S.p.A. - Termo Energia Calabria, (di seguito: TEC), appartenente al gruppo Veolia, ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d), della tabella 1, del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse), nel periodo di vigenza della relativa convenzione di cessione;
- con la deliberazione 474/2013/E/EFR, l'Autorità ha accertato che una parte dei contributi pubblici, di cui ha beneficiato TEC con riferimento all'impianto di cui al precedente alinea, erano stati indebitamente percepiti ed ha,

- conseguentemente, dato mandato alla Cassa di determinarne l'ammontare e di procedere al loro recupero;
- l'Autorità opera in stretta collaborazione con la Cassa, sia nella attività di gestione che nella attività di recupero dei contributi Cip 6/92, anche in riferimento a quanto previsto dalla deliberazione GOP 64/09;
 - la Cassa ha, quindi, attivato le procedure di recupero degli importi indebitamente percepiti con riferimento a entrambe le società e, segnatamente, di un importo pari a 13.717.302,78 € per TEC e di un importo pari a 16.826.178,99 € per TEV e, quindi, per una somma complessiva di 30.543.481,77 €;
 - le società TEC e TEV, oggetto dei procedimenti di recupero amministrativo, insieme ad altre società del gruppo Veolia, sono state conferite nella società Gestioni Ambientali di TEC S.n.c. di TEC S.p.A., al fine di accedere a una procedura di concordato preventivo di gruppo;
 - il Tribunale di La Spezia ha omologato il concordato preventivo della società Gestioni Ambientali S.n.c. di TEC S.p.A. con decreto 9/12;
 - i crediti, vantati nei confronti delle società TEC e TEV, da parte dell'Autorità e della Cassa, sono stati regolarmente iscritti nella procedura di concordato;
 - a seguito di impugnativa, la Corte di Appello di Genova ha revocato l'omologazione del concordato con decreto del 9 gennaio 2014;
 - il Tribunale di La Spezia ha dichiarato il fallimento della Società Gestioni Ambientali S.n.c. di Tec S.p.A., estendendo il fallimento a tutte le imprese socie illimitatamente responsabili, tra le quali TEC e TEV, con sentenza 26 giugno 2014, n. 31;
 - ai sensi dell'art. 93, della legge fallimentare, la domanda di ammissione al passivo di un credito si propone con ricorso formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e trasmesso, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, della citata legge fallimentare, unitamente ai documenti prescritti; tale ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di elementi, tra i quali si segnalano le generalità del creditore; la determinazione della somma da insinuare; i fatti e gli elementi di diritto alla base della domanda, l'eventuale titolo di prelazione;
 - l'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il 4 marzo 2015;
 - l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate è finanziata tramite la componente A3 delle tariffe di distribuzione elettrica;
 - la componente tariffaria A3 è pagata da tutti i clienti finali del settore elettrico tramite una apposita voce inserita in bolletta: i relativi importi sono raccolti dai distributori e da questi versati periodicamente alla Cassa all'interno del cd. Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, istituito dall'Autorità presso la Cassa e da quest'ultima gestito per conto dell'Autorità;

- tra i fini che la legge 481/95 assegna all’Autorità vi è quello di promuovere “la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- la verifica della corretta erogazione dei contributi Cip 6/92, nonché la ripetizione di quelli indebitamente percepiti rispondono alla suddetta finalità, in quanto si traducono in una riduzione degli oneri generali di sistema gravanti sui clienti finali di elettricità e, dunque, in una riduzione degli importi da versare in bolletta tramite la componente tariffaria A3;
- l’importo dei contributi Cip 6/92, indebitamente percepiti dalle società TEC e TEV, ammonta complessivamente a 30.543.481,77 €
- l’importo, oggetto di recupero, si qualifica come contributo pubblico e come tale costituisce credito privilegiato.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti vantati, nei confronti delle società TEC e TEV, da parte dell’Autorità e della Cassa;
- l’Autorità agisca, pertanto, come soggetto titolare del credito, a vantaggio dei clienti finali del mercato elettrico

DELIBERA

1. di approvare l’allegato schema di domanda di ammissione al passivo del fallimento Gestioni Ambientali Snc di TEC S.p.A. (Allegato A), per un importo pari a 30.543.481,77 € (trentamilionicinquecentoquarantatremilaquattrocentottantuno/77), corrispondente all’ammontare di contributi Cip 6/92 che sono stati indebitamente percepiti dalle società TEC e TEV, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di deposito della sentenza dichiarativa del fallimento (26 giugno 2014) fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche se parzialmente ai sensi dell’art. 54, terzo comma della legge fallimentare;
2. di presentare, congiuntamente alla Cassa, la domanda di ammissione al passivo, formulata secondo lo schema approvato e di qualificare il credito vantato come privilegiato, salva diversa determinazione del Giudice Delegato;
3. di trasmettere il presente provvedimento, l’allegata domanda e la documentazione rilevante secondo le modalità indicate dai curatori fallimentari;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni